



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Organo di Revisione Economico Finanziario

Oggetto: Parere Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso - Presidente;
- Rag. Angelo Di Bartolo - componente;
- Dott. Salvatore Licciardi – componente.

Si è adunato per completare l'esame, e la disposizione del deposito del Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto l'Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023" che di seguito si riporta.

Premesso che

- la Relazione Previsionale e Programmatica - di cui all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni - è stata sostituita, con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio Contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- l'Ente ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Economico Finanziario:
 - a) la delibera della Giunta Comunale n. 397 del 15.10.2021 che approva lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
 - b) la delibera della Giunta Comunale n. 398 del 15.10.2021 che approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;
 - c) la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (art. 170, comma I, del D.Lgs. 267/2000) ed allegati";

Considerato che

- si rende necessario esprimere parere in merito al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2021-2023 - da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, nella sua versione completa ed integrata, tale da poter essere coerente con la proposta del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Atteso che

- per l'esercizio 2021 l'elemento temporale da prendere in considerazione per la programmazione diventa un esame **"sostanzialmente" a consuntivo**; consequenzialmente la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto non può rendere alcun elemento prospettico, per cui le osservazioni che si riportano, **devono intendersi elementi chiave per la programmazione 2022-2024 i cui termini per l'adozione della proposta del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - sono già scaduti**;
- pertanto, gli elementi programmatori relativi all'anno 2021 e riportati del D.U.P. 2021-2023 potranno essere considerati in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021;
- una eventuale restituzione *"tout court"* della proposta di deliberazione *de qua* non renderebbe un servizio all'Ente, anzi lo danneggerebbe di più;

Visti

- il D.U.P. 2021-2023, che dovrebbe contenere, altresì, i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2021-2023;
- la proposta di Bilancio di Previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge, sulla quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario emetterà specifico e separato parere;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
 1. l'articolo 170 che dispone:
 - a) al **comma 1** che "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. [...]";
 - b) al **comma 4**, che "il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
 - c) al **comma 5**, che "il Documento unico di programmazione costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
 2. l'articolo 174, che indica al comma 1 *"lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*;
 3. l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/1;

Preso atto che

- il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - si compone di due sezioni:
 1. la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell'attuale mandato amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'Ente;
 2. la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di Previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, e che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, strutturata in due parti:
 - a) la prima che individua, per ogni singola missione, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del D.U.P. ed è relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'Ente, con un focus sulla situazione socio-economica, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio, cui fa seguito l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione, per finire con la disamina del personale e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - b) la seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte sono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'Ente, con riferimento ai tributi e dalle tariffe per la parte corrente del bilancio ed al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è analoga nella parte spesa dove sono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'Ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica;

Verificato che in relazione

- alla programmazione dei lavori pubblici, rimanda ai dati della deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, conformemente alle indicazioni e allo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- al programma biennale di acquisto dei beni e dei servizi rimanda ai dati della deliberazione di approvazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;
- alla struttura organizzativa, prevede di fatto la proposta di deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 e dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2021-2023, per la quale rimanda in allegato a) del presente parere;
- al piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, rimanda ai dati della deliberazione di approvazione del piano medesimo, di cui all'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133;

- alla verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge 18.04.1962, n. 167, della Legge 22.10.1971, n. 865 e della Legge 05.08.1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e/o di fabbricato, rimanda ai dati della deliberazione del Consiglio Comunale;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

Tenuto conto che

- si rilevano sin da subito nella programmazione *de qua* carenze in alcune parti per le quali l'Ente, a questo punto, dovrà procedere a porre le relative misure correttive nella stesura del nuovo Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024, i cui termini sono già spirati, ed alla quale si rimanda per le misure correttive richieste con il presente parere;
- di quanto già espresso con precedente parere di questo Collegio in merito al D.U.P. 2020-2022, del quale l'Organo Esecutivo non ha tenuto conto;

Acquisiti

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto sopra espresso, facente parte integrante e sostanziale del presente documento,

esprime parere non favorevole

all'approvazione del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2021-2023, prescindendo in modo assoluto dal merito delle scelte politiche, ma **non prescindendo dalle osservazioni e dalle criticità che si riportano** (che obbligano l'Ente a porre in essere le relative misure correttive):

1. mancanza specificità delle condizioni territoriali utili a fare una valutazione prospettica dello stesso Ente, specie sulla erogazione dei servizi;
2. la mancanza delle caratteristiche del territorio non agevola la lettura del documento, non creando le condizioni per fare una valutazione prospettica dello stesso Ente, anche al fine dell'attività programmatica di interventi sul territorio;
3. l'organizzazione e modalità di espletamento dei servizi non risulta riportato;
4. le partecipazioni in Organismi partecipati, non indicate, non rispondono a quelle che sono gli elementi programmatici con le medesime, specie con la partecipata "in house" con controllo analogo, che, invece, andrebbe dettagliata nella sua natura giuridica ed economica;
5. i dati delle Fonti di Finanziamento e l'analisi delle risorse finanziarie non vengono indicate;
6. il debito dell'Ente e l'indice di indebitamento non vengono riportati;
7. i dati economici e di sviluppo locale non vengono riportati, così come le sinergie e forme di programmazione negoziata;
8. la programmazione economica non riporta dati di bilancio e l'analisi delle risorse finanziarie non è prevista; ciò non pone in essere le condizioni programmatiche dell'Ente che risultano, pertanto, avulse al documento in questione;
9. la situazione economico-finanziaria degli organismi aziendali, che non viene riportata, denota scarsa attenzione ai rilievi sino ad oggi posti da questo Collegio (vedasi ad esempio **i rilievi sulla Riberambiente S.r.l.**);
10. la mancata indicazione della condizione socio-economica delle famiglie e delle strutture operative;
11. la mancata individuazione e indicazione degli obiettivi operativi settore per settore;
12. l'assenza della razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

13. l'intero documento non crea le condizioni nel fare una valutazione prospettica dell'Ente;
14. la povertà della situazione economica del territorio e della valutazione finale del documento;

invita l'Ente a

- a) verificare la coerenza del D.U.P. con lo strumento urbanistico (*articolo 170, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni*);
- b) attenzionare il fenomeno scolastico sulla base dei dati attuali e su quelli dell'anagrafe comunale tenendo conto che tali effetti programmatori potrebbero incidere sui servizi a domanda individuale e consequenzialmente sul bilancio dell'Ente;
- c) migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti, anche monitorando ininterrottamente con estrema attenzione, l'attività della società in house preposta a tale attività, i cui effetti inevitabilmente comporterebbero e determinerebbero delle economie di spesa;
- d) valorizzare la situazione patrimoniale dell'Ente e darne contezza nel D.U.P., i cui effetti positivi inevitabilmente potrebbero comportare maggiori entrate;
- e) attivare obiettivi trasversali nella programmazione mediante l'innalzamento del livello di attenzione sulle tematiche della legalità, dell'integrità, della conoscenza del funzionamento del Comune da parte dei cittadini, sul controllo amministrativo degli atti, sulle attività di competenza e sui procedimenti amministrativi;
- f) individuare e indicare obiettivi operativi settore per settore;
- g) organizzare meglio l'Indice e/o il Sommario del Documento Unico di Programmazione, al fine di una più armoniosa e sistematica lettura dello stesso.

rileva

che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del programma biennale di acquisti dei beni e dei servizi non hanno ancora prodotto gli effetti dei dettami normativi nazionali (Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni) e regionale (Legge Regione Siciliana n. 44/91, n. 5/2001, n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni).

- Si ritiene che debba essere pubblicato apposito avviso mediante il quale viene resa nota la pubblicazione degli stessi affinché in tale periodo gli stakeholder (*soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'azienda*) possano far pervenire eventuali osservazioni e/o opposizioni.

osserva

come la programmazione effettuata a fine anno, relativa all'anno in corso, non ha alcun senso programmatico e di indirizzo, attesa anche la sinteticità e/o carenza della stessa e considerato che in questo periodo avrebbe dovuto essere già proposta quella del periodo successivo. Per cui ogni azione che potrebbe attivare questo Organo di Revisione Economico Finanziario non renderebbe alcun servizio all'Ente e casomai peggiorerebbe nel presente lo status gestionale-amministrativo dello stesso.

invita

l'Ente ad effettuare per il periodo 2021-2023 la programmazione nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni riportate nel presente parere.

ricorda come

- ✓ il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, che prevede una serie infinita di opere molte delle quali non hanno visto alcun spiraglio tecnico amministrativo, generano seri problemi nella redazione del bilancio di previsione 2021-2023, sia per la gestione di competenza, sia per il bilancio di cassa per l'anno 2021;
- ✓ il programma biennale di acquisti dei beni e dei servizi costituisce allegato del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni il quale a sua volta costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione (articolo 170 del TUEL);

- ✓ **il D.U.P. è un documento che anticipa in termini logici e temporali il bilancio di previsione dell'Ente.**

Allegato a)

Il Piano del Fabbisogno Triennale del Personale per gli anni 2021-2023 è insito nel documento oggi in esame e si ricorda che è un atto programmatico obbligatorio.

La mancata deliberazione della Giunta Comunale viene colmata con l'inserimento del Documento Unico di Programmazione oggi in esame.

Premesso che

- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede: *"in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133¹;"*

¹ *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*

- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”*;
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce *“... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°”*;
- il medesimo articolo prevede, altresì, *“il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”*;
- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *“in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;

- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recita: *"le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale²ⁿ;*
- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *"le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
 - a) *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
 - b) *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il successivo comma 6 dispone: *"i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";*
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296³;
- l'articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:

² l'articolo 22 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 prevede al comma 1 che *"le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".*

³ pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

- a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
 - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- l'articolo 14 bis del Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26, disciplina le capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali, ampliando le capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a cinque del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati;
 - la suddetta norma prevede, altresì, "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relative turn-over";
 - l'articolo 3 della Legge 19.06.2019, n. 56 prevede misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale della P.A.;
 - il medesimo articolo conferma, tra l'altro, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
 - l'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, modifica radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, rinviando la data di entrata in vigore del nuovo sistema solo dopo l'emanazione di un Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno;
 - con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020 recante "*misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, provvede ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che

- l'articolo 20 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 che prevede norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, statuisce: "*ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni,*

nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”;

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative, che non attuano le procedure previste dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti⁴ ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
 2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
 3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”;*
- il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, prevede che, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, i lavoratori a **tempo determinato** non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 21.05.2018 stabilisce che i dipendenti in part-time non possono superare il tetto del 25% della dotazione organica di ogni Categoria;
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*”, così come integrata dalla circolare 1/2018 del 09.01.2018;
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del

⁴ *questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali (art. 3, commi 3 e 5-quater, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015).*

27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;

Tenuto conto che

- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo Pluriennale Vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
- La Corte Costituzionale, con successiva sentenza n. 101/2018, nel dichiarare, altresì, l'illegittimità dell'articolo 1, comma 466, della Legge 11.12.2016, n. 232, ha sottolineato che *“per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione) e della “chiamata” degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (articolo 97, primo comma, secondo periodo, della Costituzione)”*.
- nella delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17.12.2019, la Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo, ha affermato che:
 1. “Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3)”, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo Pluriennale Vincolato;
 2. “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) e da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145 e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e/o quantitativi, all'accensione di mutui e/o al ricorso ad altre forme di indebitamento”;
- l'articolo 1, commi 820, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede che *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”*; pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- con Decreto 1° agosto 2019 sono stati individuati i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:
 - W1 Risultato di competenza



- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo.
- la commissione ARCONET, nella riunione del di 11.12.2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (**W1**) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, la tendenza al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
- della circolare del 09.03.2020 n. 5, della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) e 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) della Legge 24.12.2012, n. 243;
- ad avviso della Ragioneria Generale dello Stato, la Corte Costituzionale ha voluto distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo Ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito;
- la Ragioneria Generale dello Stato fa presente, altresì, che in queste due sentenze è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 e dell'articolo 1, commi 820 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145, l'obbligo del rispetto:
 - a. degli equilibri di cui all'articolo 9 della citata Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;
 - b. degli equilibri di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo Ente;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), l'Ente deve adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo osservando il presupposto richiesto dall'articolo 10 della medesima norma per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021 e monitoraggio preventivo per gli anni successivi;

Dato atto che

- la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale risulta essere stata effettuata con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 15.02.2021 ad esito della quale non risulta sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale (ex articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come riscritto dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183), richiamata nella proposta deliberativa *de qua*;
- è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- è rispettato il limite delle assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 17.09.2021 l'Ente ha **adottato** il Piano Triennale delle azioni positive 2020-2022 di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- l'Ente non ha aderito a intese e/o ai patti di solidarietà orizzontale ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ente ha attivato la trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP – in ossequio alle modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.05.2016 emesso in applicazione dell'articolo 13 della legge 31.12.2009 n. 196 e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

Esprime parere non favorevole

al Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il periodo 2021-2023, in quanto le previsioni assunzionali aumenterebbero la % di spesa di personale e farebbe slittare ancora di più in avanti il rientro nei parametri previsti dal Decreto 17.03.2020.

invita l'Ente

- a verificare la situazione economico finanziaria dell'Ente accertando se l'Ente è nelle condizioni di garantire gli equilibri di bilancio ovvero necessita attivarsi ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del TUEL⁵;

⁵ Tenendo conto anche degli effetti sul bilancio del FCDE.

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare se l'Ente, con la presente programmazione, è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Suggerisce e Raccomanda

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ al Responsabile dei Servizi Finanziari di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio.

invita l'Ente affinché


- a) provveda ad aggiornare il Regolamento Comunale di Organizzazione e di Funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici;
- b) provveda con deliberazione della Giunta Comunale ad adottare il Piano delle Performance e degli Obiettivi⁶ per l'anno 2021;
- c) ad effettuare la comunicazione del Piano Triennale delle azioni positive 2021-2023 di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, al Dipartimento della Funzione Pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (ex articolo 6 ter, comma 5, del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni).

Del ché si dà atto del presente parere che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

Addì, 23/11/2021

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

- Dott./Rag. Armando Giovanni Gattuso - Presidente;



- Rag. Angelo Di Bartolo - componente;



- Dott. Salvatore Licciardi - componente.

⁶ ex articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, che per gli Enti locali è unificato nel P.E.G. (articolo 169, comma 3-bis, del TUEL).